



Gabinetto del Sindaco

DETERMINA SINDACALE N. 64, DEL 29/07/2011

OGGETTO: conferimento incarico di esperto del Sindaco (ai sensi dell'art. 14, della legge regionale 7/1992).

L'anno 2011, il giorno 28, del mese di luglio, nel proprio Ufficio, ubicato nella Casa comunale,

IL SINDACO

PREMESSO

- che l'Art. 14, della Legge Regionale 26 agosto 1992 n. 7, contempla espressamente la facoltà del Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'Amministrazione;
- che l'Amministrazione comunale uscente ha avviato una serie di attività culturali e di sviluppo per il paese (Gemellaggio stellare, Incontri con l'autore, istituzione del Museo degli Angeli e tante altre iniziative) che meritano la prosecuzione, affinché proceda il processo di sviluppo di Sant'Angelo;
- che tra i dipendenti presenti a qualsiasi titolo nell'Ente, non vi sono soggetti in possesso di adeguate competenze e conoscenze in materia;

CONSIDERATO

- che tali attività in precedenza sono state svolte per iniziativa del Vicesindaco del tempo, coadiuvato da alcuni uffici;
- che tali incarichi possono essere conferiti per l'espletamento di tutte le attività amministrative connesse con le materie di competenza del Sindaco;

VISTO

- che la richiamata norma attribuisce al Sindaco il potere di avvalersi, in via generale e non soltanto per specifiche esigenze, dell'apporto - personale e diretto - di esperti estranei all'Amministrazione Comunale, attraverso il conferimento di incarichi temporanei, anche continuativi, ma che comunque non possono eccedere la del suo mandato elettivo, per assolvere al meglio tutti i molteplici e complessi compiti (gran parte dei quali ad altissimo contenuto specialistico) assegnati dall'Ordinamento;

- che, nella fattispecie, l'incarico non è conferito per studio, ricerca e consulenza;
- che, pertanto, anche e soprattutto in ragione della specialità della sopradetta normativa regionale, non si applica l'art. 1, comma 42 della legge n. 311/2004 (Corte dei Conti, Sez. Giur. d'Appello Regione Siciliana, sentenza 2 aprile 2008 n. 122);
- che, inoltre, trattasi di incarico fiduciario di esclusiva competenza e discrezionalità del Sindaco, mediante l'adozione di un proprio atto formale;
- che, a seguito di richiesta informale da parte dello scrivente, l'ex Vicesindaco, Giovanni Giuffrè, ha manifestato la disponibilità ad assumere gratuitamente l'incarico di esperto;
- che per lo svolgimento dell'incarico il Sig. Giuffrè dovrà essere coadiuvato dagli uffici e da personale del Comune e dovrà servirsi delle necessarie attrezzature;
- che lo stesso ha necessità di accedere liberamente nei locali comunali con le medesime prerogative di un amministratore;

VALUTATA positivamente l'attività amministrativa svolta dal Sig. Giovanni Giuffrè durante il mandato nel quinquennio 2006/2011, dalla quale emerge il possesso dei requisiti per ricoprire incarico di esperto nelle materie citate in premessa;

VERIFICATO il rispetto del contingente di cui al comma 2, dell'art. 14, della Legge Regionale n. 7/1992;

VISTO che durante il mandato di Vicesindaco si è avvalso prioritariamente della collaborazione della dipendente Sig.ra Vincenza Lenzo Stancampiano;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità di avvalersi della qualificata collaborazione del Sig. Giuffrè per l'espletamento di attività connesse con le materie nella sfera delle attribuzioni sindacali ed aventi attinenza con i compiti istituzionali e, comunque, indirizzati allo svolgimento di attività oggettivamente necessarie per l'espletamento di tali compiti, con particolare riferimento alle materie anzidette;

VISTO l'Ordinamento Regionale EE. LL. vigente in Sicilia;

VISTA la legge regionale n. 7/1992.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di conferire al Sig. Giovanni Giuffrè l'incarico di esperto del Sindaco, per l'espletamento delle attività culturali e promozionali, nonché della cura dell'immagine dell'Ente.
2. L'attività viene esercitata in forma gratuita e senza alcun onere per il Comune;
3. Dare atto che il conferimento del suddetto incarico non costituisce rapporto di lavoro, né di pubblico impiego.
4. L'esperto, in ogni momento, anche senza alcun preavviso e senza obbligo di motivare la decisione, ha facoltà di recedere dall'incarico.
5. Egli si avvarrà prioritariamente della collaborazione della dipendente Sig.ra Vincenza Lenzo Stancampiano, cat. C, e di altri dipendenti che saranno individuati, su richiesta dello scrivente, con provvedimenti dei rispettivi responsabili titolari di posizione organizzativa.
6. Notificare il presente provvedimento all'esperto incaricato e alla dipendente Sig.ra Vincenza Lenzo Stancampiano e consegnare copia al Segretario comunale, ai Funzionari titolari di posizione organizzativa e ai Responsabili delle Strutture autonome.
7. Il presente atto sarà sottoscritto dal Sig. Giuffrè, che con la firma accetta senza vantare alcuna ulteriore pretesa l'incarico conferito con le modalità ed alle condizioni contenute nella premessa e nel dispositivo.

Basilio Caruso